

WEBINAR GRATUITO



231 AI TEMPI DEL COVID19

Gestione dei rischi diretti e indiretti
per l'impresa

Giovedì 10 dicembre | ore 15.00 - 16.00

**Relatori:
Marco Blengio
Paolo Pollini**

Il concetto di responsabilità d'impresa

Marco Blengio

Legal Advisor 3i group

Responsabile servizio 231, 3i group

Il concetto di responsabilità d'impresa

Il d.lgs. 231/01 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina della responsabilità degli enti per illecito amministrativo dipendente da reato.

-  **responsabilità «passiva»** Il sistema di responsabilità introdotto dal d.lgs. 231/01, disciplina la responsabilità dell'impresa per aver cagionato o meglio **passivamente non aver impedito la commissione**, nel suo interesse o vantaggio e a opera di persona fisica apicale o non apicale, di reati (c.d. reati presupposto). rif. art. 5 d.lgs. 231/01
-  **responsabilità «attiva»** Il legislatore, sempre con il decreto 231, riconosce una premialità, in termini di **esenzione di responsabilità** o **riduzione delle sanzioni** previste dal decreto, alle **aziende che si siano attivate** adottando adeguate procedure e strutture organizzative, **raccolte in un modello di gestione**, volte ad evitare o fortemente ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto. rif. art. 6 d.lgs. 231/01

Il concetto di responsabilità d'impresa

➡ **responsabilità «amministrativa»** Nonostante la qualificazione formale della responsabilità come «amministrativa» il **carattere sostanzialmente penale** di tale responsabilità è affermato dalla carattere afflittivo delle relative sanzioni (es. *pecuniarie e interdittive*) caratterizzate da un **fine repressivo-preventivo** tipico delle sanzioni penali volte alla “rieducazione” del colpevole e a la commissione di ulteriori reati. rif. art. 5 d.lgs. 231/01

➡ **responsabilità «colpevole»** La responsabilità d'impresa **punisce la «colpa in organizzazione» dell'impresa**, da intendersi come la colpevole carenza di adeguate forme di prevenzione e procedure volte ad evitare la commissione di reati. Ne è contro prova l'esenzione o la forte riduzione delle sanzioni in caso di adozione, anche tardiva (cioè dopo la commissione del reato), di un modello organizzativo 231.
L'impresa che ha adottato, anche tardivamente, il modello non è stata colpevolmente carente o comunque la propria colpevole carenza va valutata con maggiore prudenza e minore severità. rif. art. 6, 12 e 17 d.lgs. 231/01

Responsabilità d'impresa in emergenza

I rischi diretti e indiretti: approccio teorico

Marco Blengio

Legal Advisor 3i group

Responsabile servizio 231, 3i group

I fattori di complicazione e i rischi dell'organizzazione d'impresa

Gli attuali **fattori di complicazione nell'organizzazione delle imprese** e la conseguente **analisi delle responsabilità** (anche 231) derivanti dalle necessarie modifiche dispositive e gestionali non possono prescindere da una fase della mappatura delle aree di rischio (c.d. *risk assessment*): si tratta dell'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati

Con riferimento alla fase di emergenza sanitaria attuale, è necessario valutare tutta la tematica dei profili di rischio (diretti e indiretti), di commissione reati, tipici dell'emergenza Covid-19 che ogni impresa deve valutare, anche in ottica 231.:



Rischi diretti: conseguenti all'esposizione al contagio da Covid-19.

Ipotesi derivanti dalla mancata o inadeguata adozione di misure precauzionali occorrenti a governare nei limiti del possibile il rischio di contagio



Rischi indiretti: non direttamente connessi alla gestione aziendale del rischio Covid-19.

Ipotesi rispetto alle quali l'epidemia può rappresentare un'ulteriore occasione di commissione di reati già inclusi tra i reati presupposto d.lgs. 231/01

Rischi indiretti

Si ricollegano alla commissione di fattispecie di reato già incluse tra i reati presupposto del d.lgs. 231/01 anche se **non direttamente connesse con la gestione del rischio Covid-19** in ambito aziendale

Possono derivare dalle importanti **modifiche in termini organizzativi e di gestione**, anche delle risorse economiche, che ogni impresa ha dovuto affrontare per confrontarsi con l'epidemia.

- ▶ **Reati contro la P.A. e fenomeni corruttivi** (articoli 24 e 25 d.lgs. 231/01)
- ▶ **Reati informatici e violazione delle norme in materia di diritto d'autore** (articoli 24bis e 25nonies d.lgs. 231/01)
- ▶ **Reati tributari** (25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01)

Reati contro la P.A. e fenomeni corruttivi

- ▶ La **necessità di accesso ai sussidi all'attività produttiva** messi in campo dal governo (es. l'accesso agli ammortizzatori sociali per la gestione dei livelli occupazionali)
- ▶ La **possibilità di partecipare a procedure di gare semplificate** per la fornitura di DPI (es. mascherine, guanti e tute protettive)

Possono comportare una maggiore esposizione dell'impresa al rischio di **fenomeni corruttivi** (art. 25ter d.lgs. 231/01) nonché di **commissione di reati contro la P.A.** (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/01); ciò anche in virtù degli **stringenti controlli** posti in essere nei confronti dei soggetti beneficiari.

***MEMENTO:** le condotte corruttive e quelle comunque alterative e distorsive del corretto agire della pubblica amministrazione, assumono rilevanza nell'ambito 231 quando fra gli attori (anche passivi) vi sia l'impresa, non foss'altro per gli effetti sul piano della violazione del principio della concorrenza fra coloro che aspirano ad accedere al vasto mercato della committenza pubblica oppure all'ambito mercato dei sussidi pubblici.*

Reati informatici e violazione delle norme in materia di diritto d'autore

Premessa: il distanziamento sociale. Obiettivo di tutte le misure previste anti-contagio è il contenimento dello stesso e strumento e metodo essenziale è il distanziamento sociale.

Conseguenza: lo smart working ai massimi livelli. Logica conseguenza alla premessa posta è quella di ridurre il più possibile i contatti tra tutti i lavoratori che possono non averne, attraverso lo smart working «ai massimi livelli».

Rischio: reati informatici e violazione diritto d'autore. Tuttavia, un **ampio e generalizzato ricorso** a tale modalità lavorativa da remoto, spesso attivata mediante l'uso di dispositivi e connessioni di rete personali dei lavoratori, può determinare un **maggior rischio di commissione degli illeciti informatici** e di **violazione delle disposizioni in materia di diritto d'autore**.

- Uso non conforme dei dispositivi e dei software da parte dei singoli utenti
- Utilizzo di versioni di software non conformi o prive delle relative autorizzazioni.

Reati tributari

Premessa: emergenza economica e sospensione/taglio Irap. Le gravi e devastanti ricadute economiche dell'attuale emergenza sanitaria hanno portato alla decisione, assunta con il c.d. Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020), di una **sospensione** della riscossione delle imposte dovute dalle imprese (e dalle persone fisiche).

Conseguenza: puntigliosa analisi delle pretese tributarie.

Terminato il periodo di sospensione, stante la cogente necessità di liquidità per lo Stato-erario, dovuta anche al prossimo ed ennesimo scostamento di bilancio, si procederà alla **raccolta di tutte le risorse disponibili** attraverso una costata e minuziosa **verifica della corretta risposta**, da parte delle imprese, **alla pretesa tributaria**.

Rischio: forte repressione del reato tributario.

Ciò lascia, pertanto, prevedere con ragionevole certezza che la **repressione penale del reato tributario** sia e rimanga **al centro dell'attenzione degli uffici del pubblico ministero**, anche in tema di responsabilità 231 (reati tributari – art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01).

La responsabilità d'impresa in emergenza

Rischi diretti e indiretti: approccio pratico

Paolo Pollini

Avvocato specializzato in diritto penale d'impresa e compliance d.lgs 231/01

RISCHI DIRETTI: INFORTUNI SUL LAVORO

Art. 42 co. 2 d.l. 17.03.2020 n. 18 (cura Italia) + Circ. INAIL 3.04.2020 n. 13: **il contagio da covid19 è un infortunio sul lavoro**



Il DL e l'azienda rispondono per omicidio o lesioni colpose
(artt. 589 e 590 c.p.; art. 25septies d.lgs. 231/01):

- il contagio deve esse avvenuto **all'interno dell'ambiente** di lavoro;
- deve esserci stata una **violazione delle normative** in tema di sicurezza: d.lgs. 81/08 (normativa generale), Protocollo 14.03.2020 e succ. decreti legge (normativa speciale covid19);
- l'azienda deve aver **beneficiato di un risparmio di spesa** per la mancata attuazione delle misure di sicurezza necessarie;
- **nesso causale**: la mancata adozione delle necessarie misure di sicurezza deve aver quantomeno contribuito a determinare il contagio.

Non c'è responsabilità se:

- si mettono in atto le **misure previste** dalla normativa anti-covid19, soprattutto dal Protocollo 14.03.2020;
- si adottano anche **altre misure** «*equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali*» (Protocollo 14.03.2020)

CHI DEVE PROTEGGERE L'AZIENDA?



- 1** il **lavoratore** dell'azienda;
- 2** il **lavoratore di un'altra azienda** o un visitatore;
- 3** il **lavoratore** dell'azienda distaccato, trasfertista o applicato **presso un'azienda cliente** (lavoratore dell'azienda in «missione»).

LAVORATORE DELL'AZIENDA

- **Aggiornamento DVR;**
- **Adozione delle misure** di cui al Protocollo 14.03.2020 o altre necessarie in relazione alla struttura dell'ente e all'attività concretamente svolta, nell'insieme e con specifico riferimento ai singoli lavoratori e alle loro mansioni;
- **Informazione e formazione** circa i rischi e le misure da adottare;
- Controllo circa il **rispetto delle misure** previste e, in caso di inosservanza, applicazione di sanzioni disciplinari per violazione dell'art. 20 d.lgs. 81/08 (dovere per il lavoratore di rispettare le procedure e le misure di sicurezza previste dall'azienda).

LAVORATORE DI ALTRA AZIENDA O VISITATORE

- **prevedere l'estensione delle procedure** interne anche al visitatore;
- **informare** il visitatore delle procedure e **controllare** il rispetto delle stesse.

Due ipotesi:

- **visitatore occasionale**: sufficiente l'esibizione di brochure o cartelli circa le misure da adottare (distanza, mascherine, lavaggio o disinfezione mani ecc.);
- **lavoratore di altra azienda**: formazione e informazione specifica, fare in modo che segua tutte le procedure interne (clausole di risoluzione contrattuale in caso di inosservanza ecc.), fornitura dei necessari DPI qualora non li abbia.

N.B. Risponde anche l'azienda mittente!

LAVORATORE DELL'AZIENDA «IN MISSIONE»

- **adeguare le misure** di sicurezza adottate internamente alla situazione concreta;
- **informare/formare** il lavoratore dei rischi specifici a cui verrà esposto presso l'azienda terza;
- **fornirgli tutti i DPI** necessari prima della «missione»;
- **chiedere** all'azienda di destinazione **le procedure** anti-covid19;
- **se possibile, fare un sopralluogo** preliminare;
- **redigere un DUVRI** ex art. 26 d.lgs. 81/08 che preveda, tra i rischi, anche quelli da contagio e le misure adottate

N.B. Risponde anche l'azienda di destinazione!

RISCHI INDIRECTI



Sono tutti i rischi non connessi direttamente al contagio da covid19 ma derivanti dalla diversa organizzazione aziendale a seguito dell'epidemia.

I **fattori di esposizione al rischio** possono essere, ad esempio:

- 1** smartworking;
- 2** richiesta di CIG/CIGS;
- 3** richiesta di contributi;
- 4** acquisto e smaltimento di particolari DPI.

SMARTWORKING

Il lavoro a distanza comporta un fisiologico calo nei controlli ed espone l'azienda a:

- **violazione delle norme in materia di diritto d'autore** (art. 25nonies d.lgs. 231/01): il lavoratore che scarica *software* pirata o non autorizzati su pc o dispositivi forniti dall'azienda o comunque utilizzati per lo svolgimento delle mansioni;
- **reati contro la personalità individuale** (art. 25quinqies d.lgs. 231/01): il lavoratore che scarica materiale pedopornografico su pc o dispositivi forniti dall'azienda;
- **reati societari** (art. 25ter d.lgs. 231/01): il lavoratore che «corrompe» un'azienda concorrente approfittando del lavoro da remoto;
- **reati tributari** (art. 25quinqiesdecies d.lgs. 231/01): il lavoratore addetto all'ufficio amministrazione e contabilità che omette di controllare la correttezza delle fatture attive o passive e trasmette dati non verificati a chi deve elaborare le dichiarazioni.

RICHIESTA DI CIG/CIGS E CONTRIBUTI

La richiesta degli aiuti pubblici comporta l'instaurazione di rapporti con la P.A. che espone l'azienda a molteplici rischi:

- **indebita percezione di erogazioni o truffa** (art. 24 d.lgs. 231/01): il soggetto apicale o sottoposto che, nella compilazione della domanda alla P.A., indica dati volutamente errati o allega documenti falsi o artefatti allo scopo di ottenere la prestazione pubblica;
- **corruzione** (art. 25 d.lgs. 231/01): l'apicale o il sottoposto che promettono denaro o altro vantaggio a un pubblico ufficiale allo scopo di ottenere o una prestazione pubblica indebita o accelerare l'erogazione di quanto dovuto;
- **traffico di influenze illecite** (art. 25 d.lgs. 231/01): l'apicale o il sottoposto che sfrutta un rapporto di amicizia vero o finto con un pubblico ufficiale per consentire all'azienda di percepire il contributo pubblico.

ACQUISTO, VENDITA E SMALTIMENTO DI DPI

- **Reati contro l'industria e il commercio** (art. 25bis.1 d.lgs. 231/01): la messa in vendita di prodotti falsamente indicati come protettivi dal covid19 (igienizzanti ecc.) o mascherine non in regola con la normativa comunitaria (N.B. il d.l. Cura Italia ha consentito la vendita di mascherine prive del contrassegno CE a condizione che siano comunque conformi ai requisiti di sicurezza richiesti dalla legislazione vigente);
- **Corruzione tra privati** (art. 25 d.lgs. 231/01): l'apicale o il sottoposto che promettono denaro o altro vantaggio a un'azienda perché compri o venda i loro prodotti;
- **Reati ambientali** (art. 25undecies d.lgs. 231/01): mancata osservanza delle regole di smaltimento o l'affidarsi a smaltitori non autorizzati o provi delle specifiche licenze (i DPI anti-covid19 sono rifiuti speciali pertanto devono essere smaltiti in regola con le prescrizioni del d.lgs. 152/06).

COME PREVENIRE?



1. **incrementare i flussi informativi** azienda / ODV, segnalando le situazioni di rischio;
2. **seguire le indicazioni dell'ODV**;
3. **favorire i controlli dell'ODV**;
4. **potenziare i controlli** interni;
5. **adottare *policy*** di utilizzo dei sistemi informatici in uso ai dipendenti;
6. **irrigidire il sistema di autorizzazioni** alla presentazione di domande di contributi (o di CIG/CIGS) alla P.A.;
7. **adottare specifiche *policy* e relativi controlli** per quei lavoratori che, in fase di emergenza sanitaria, si trovino a dover interfacciarsi frequentemente con la P.A. (ufficio personale, ufficio gare ecc.);
8. **rafforzare i controlli di idoneità di partner**, appaltatori, fornitori, verificando e documentando il possesso delle necessarie autorizzazioni.

Grazie per l'attenzione!

3i group

www.3isrl.it

0131 223600

info@3isrl.it

